

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/27_2023

Losanna, 18 luglio 2023

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 7 giugno 2023 ([8C 717/2022](#))

Mancata partecipazione ad una perizia ordinata dall'AI: assistenza sociale negata ingiustamente

La mancata collaborazione nell'accertamento del diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità non giustifica il rifiuto integrale dell'assistenza sociale. Con una sentenza in tal senso, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha violato il diritto fondamentale all'aiuto in situazioni di bisogno della persona interessata.

L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino ha rifiutato nel 2021 di concedere ulteriormente l'assistenza sociale ad un uomo. Tale decisione si fondava sul fatto che l'interessato non si era sottoposto, a più riprese, ad una perizia psichiatrica volta a determinare un possibile diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità (AI). Secondo il diritto cantonale, l'assistenza sociale non va concessa fintanto che sussiste un diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali (principio della sussidiarietà). Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso dell'uomo nel 2022.

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il suo ricorso e rinvia la causa all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per nuova decisione. Conformemente all'articolo 12 della Costituzione federale (Cost.), chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. Il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno presuppone che la persona bisognosa non sia in grado di aiutarsi da sola e che ogni altra fonte d'aiuto disponibile non possa essere ottenuta in tempo utile. Ciò significa allo stesso tempo che non sussiste alcun diritto per coloro che

sono oggettivamente in grado di procurarsi da soli i mezzi necessari per la propria sopravvivenza. Per giurisprudenza, ciò è il caso se una persona rifiuta di accettare un lavoro adeguato. Nel caso concreto, rifiutando ogni tipo di assistenza sociale – dunque anche la copertura dei bisogni elementari quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base – il principio della sussidiarietà non è stato applicato correttamente e l'articolo 12 Cost. è stato violato. Il ricorrente non aveva a disposizione altre fonti di reddito nell'immediato e in maniera sufficiente. È vero che, non presentandosi alla perizia, egli ha contribuito all'impossibilità di accertare un suo diritto a prestazioni dell'AI. Cionondimeno, fino alla decisione formale dell'Ufficio AI, tale diritto è soltanto ipotetico; per di più, l'entità di un'eventuale rendita rimane incerta. Fino ad una decisione l'interessato si sarebbe così trovato senza i mezzi necessari per il proprio sostentamento. La questione di sapere se un abuso di diritto da parte della persona richiedente possa giustificare una riduzione o un rifiuto dell'aiuto in situazioni di bisogno è stata sinora lasciata aperta dal Tribunale federale. Essa può rimanere indecisa, dato che i criteri per ritenere un comportamento abusivo da parte del ricorrente non sono adempiuti. Le autorità disponevano di altre possibilità in virtù del diritto cantonale per sanzionare il suo comportamento. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento dovrà emettere una nuova decisione in questo senso.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 18 luglio 2023 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo [8C_717/2022](#).*